



COMUNE DI SEGUSINO

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA della T.A.S.I. (Tassa sui Servizi Indivisibili)

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19, del 29.04.2016)

SOMMARIO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	3
<i>Articolo 1 - Oggetto del Regolamento</i>	3
TITOLO II - TASI	3
<i>Articolo 2 - Presupposto impositivo</i>	3
<i>Articolo 3 - Soggetti Passivi</i>	3
<i>Articolo 4 - Base Imponibile</i>	4
<i>Articolo 5 - Determinazioni delle aliquote</i>	4
<i>Articolo 6 - Detrazioni</i>	4
<i>Articolo 7 - Servizi indivisibili</i>	5
<i>Articolo 8 - Dichiarazione</i>	5
<i>Articolo 9 - Versamenti</i>	5
<i>Articolo 10 - Rinvio ad altre norme</i>	6
TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI	6
<i>Articolo 11- Entrata in vigore</i>	6

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili, denominato "TASI" in conformità dell'articolo 1 - commi 669 -679, 681 al 705 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, i relativi atti normativi di applicazione ed il Regolamento di istituzione ed applicazione dell'Imposta Unica Comunale "I.U.C." approvato con verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 17, del 31.05.2014.
2. Ai fini del presente regolamento restano ferme le definizioni di cui all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché quelle contenute nell'articolo 1 - commi da 161 a 170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

TITOLO II - TASI

Articolo 2 - Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definite ai fini dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli.
2. È considerata abitazione principale anche l'unità immobiliare ad essa assimilata ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento IMU.

Articolo 3 - Soggetti Passivi

1. ~~La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo immobili di cui al precedente articolo 2.~~ Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
2. ~~In caso di pluralità di possessori o di detentori, gli stessi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.~~ In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, e, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni. Rimane in ogni caso valido il versamento di un contitolare effettuato per conto di un altro.
Nell'ipotesi di omesso parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell'immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, potrà essere richiesta in via solidale agli altri possessori.
3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi

restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

6. ~~Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30% (trenta per cento) dell'ammontare complessivo, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo articolo 5. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.~~ Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la TASI è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
7. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale del 70%

Articolo 4 - Base Imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 5 - Determinazioni delle aliquote

1. L'aliquota base è del 1 per mille (1‰).
2. Il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato dalle norme statali, le aliquote TASI, in conformità con i servizi e i costi alla cui copertura la TASI è diretta.
3. In mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'articolo 1 - comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 6 - Detrazioni

1. Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, può stabilire l'applicazione di detrazioni, fino a concorrenza del tributo dovuto, ai sensi dell'articolo 1 - comma 731 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
2. In mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'articolo 1 - comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 7 - Esenzioni e Riduzioni

1. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e) f), ed i) del Decreto Legislativo n. 504/1992; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91-bis del Decreto Legge n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2012 e successive modifiche.
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile

concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Articolo 8 - Servizi indivisibili

1. I servizi indivisibili sono forniti a tutti i cittadini e procurano un vantaggio, anche indiretto, alla collettività intera. I benefici da essi prodotti si estendono indistintamente a tutti i membri della collettività e l'indivisibilità dei vantaggi rende impossibile l'estromissione di qualsiasi soggetto dal loro godimento.
2. Sono individuati nei seguenti servizi:
 - a) Pubblica sicurezza e vigilanza;
 - b) Illuminazione pubblica;
 - c) Servizi cimiteriali;
 - d) Servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico;
 - e) Servizio cani randagi e gestione canili municipali (L.281/1991)
3. L'indicazione analitica per ciascuno dei servizi di cui al comma 2., dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, è rimandata al Regolamento per di istituzione ed applicazione dell'Imposta Unica Comunale "I.U.C."

Articolo 9 - Dichiarazione

1. I termini per la presentazione della dichiarazione e gli effetti della stessa sono rimandati all'articolo 3 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale.
2. E' tenuto alla dichiarazione:
 - a) L'occupante non residente o non avente sede nel territorio Comunale;
 - b) In caso di pluralità di possessori, detentori o occupanti, il soggetto diverso, da quelli elencati dall'articolo 9 commi 3 e 4, che intende sostituirsi agli stessi.
3. Il Comune mette a disposizione del Soggetto Passivo la dichiarazione che deve contenere i dati catastali delle unità immobiliari, l'ubicazione dell'immobile, il numero civico e il numero interno, ove esistente.

Articolo 10 - Versamenti

- ~~1. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.~~
- ~~2. Il versamento del tributo dovuto per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, fatte salve deroghe di Legge.~~
- ~~3. In caso **di pluralità di possessori o di detentori** il Soggetto tenuto al versamento è:
 - a) Per abitazione principale, anche di un solo possessore/detentore:
 - I. — Intestatario della Scheda Famiglia del soggetto residente;
 - b) Per immobili a disposizione anche ad uso non abitativo, nell'ordine:
 - I. — Possessore/detentore residente o avente sede nel territorio Comunale;
 - II. — Possessore/detentore con la quota di possesso maggiore;
 - III. — possessore/detentore residente o avente sede più vicine al Comune di Segusino;~~
- ~~4. In caso **di pluralità di occupanti**, il Soggetto tenuto al versamento è:
 - a) Per abitazione principale:
 - I. — Intestatario della Scheda Famiglia del soggetto residente;
 - c) Per immobili a disposizione anche ad uso non abitativo, nell'ordine:~~

- ~~II. — Occupante avente sede nel territorio Comunale;~~
~~III. — Occupante residente o avente sede più vicine al Comune di Segusino;~~

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini fissati annualmente dal Comune.
3. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento in sede di delibera annuale delle aliquote, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge n. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
5. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'intero anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tener conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

Articolo 11 - Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "I.U.C." e altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Tutte le successive norme integrative e modificative apportate dalla normativa legislativa e regolamentare vigente, nella materia oggetto del presente regolamento, costituiscono automatica modificazione del regolamento medesimo.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12- Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.
2. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.